

TRIBUNALE DI TREVISO

RG 7/2023

Nell'interesse di **VIORICA GRIGORE** e **NICULINA MUSAT** con l'Avv. Francesca Greblo

- ricorrenti-

NOTE INTEGRATIVE E DEPOSITO RELAZIONE MODIFICATIVA O.C.C.

PREMESSO CHE:

1. Nella relazione della dott. Manzonetto era indicato esser incerto il reddito della Signora MUSAT poiché al tempo della redazione della relazione il rapporto di lavoro della ricorrente si era verificato essere a tempo determinato ed in scadenza;
2. fermo quanto già in atti, si rileva come la Signora MUSAT **dal 31 luglio 2022 è stata assunta con contratto a tempo indeterminato pieno di n. 40 ore presso la ROMANS RICAMI Sas (doc. X contratto di assunzione e buste paga);**
3. la dott.ssa Manzonetto ha verificato le buste paga e, alla luce delle variazioni reddituali della Signora Musat, **ha ritenuto di modificare la propria relazione** dando atto della modifica dell'attivo della Signora MUSAT disponibile a favore dei creditori (**doc. Y** relazione modificativa dott.ssa Manzonetto);
4. a pagina 14 della relazione modificativa il Gestore dà atto che il passato contratto determinato della signora MUSTA *"è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato pieno con n. 40 ore settimanali (Allegato alla presente relazione integrativa). Dalle buste paga fornite dalla ricorrente, si evince che la signora Musat Niculina percepisce un redditi mensile pari a circa € 1.500,00"*;
5. parimenti il Gestore ha preso nota e riferito nella propria relazione che la Società ove è assunta la Signora Grigore ha paventato alla stessa la possibilità di Cassa Integrazione nel futuro; detta circostanza, ovviamente, potrebbe determinare un peggioramento delle condizioni reddituali del nucleo familiare delle ricorrenti e dovrà tenersene conto nella fase liquidatoria (doc. J, pag. 14);
6. alla luce delle variazioni documentate i redditi mensili possono così riepilogarsi:



Dati reddituali debitore	
Attuale reddito netto mensile sig.ra Grigore	1.523,00
Attuale reddito mensile sig.ra Musat	1.500,00
A) Totale Reddito Mensile	3.023,00

7. L'ammontare delle spese quantificate nella relazione di parte e verificate dal Gesotre **sono state indicate in 2.342,25 su base mensile** (doc. J, pag. 14), tenuta in considerazione la necessità di reperire un alloggio bicamere; a tal riguardo dalle verifiche condotte dalle ricorrenti un alloggio con tali requisiti non potrà essere locato a meno di Euro 700,00 mensili (doc. J, pag. 15).

Si riepilogano le spese su base mensile e annuale:

Spese familiari	Annuali	Mensili
Spese alimentari	6.000,00	500,00
Spese per esigenze figlio (libri, scuola, campo estivo, attività sportiva, cancelleria, strumento musicale, trasporto scolastico, divisa)	3.588,00	299,00
Utenze	3.000,00	250,00
Canoni di locazione	8.400,00	700,00
Spese auto-moto e trasporti	2.580,00	215,00
Spese mediche	1.200,00	100,00
Spese scolastiche	1.200,00	100,00
Spese abbigliamento	1.800,00	150,00
Assicurazione casa	339,00	28,25
Totale	28.107,00	2.342,25

Si sottolinea come il Gestore dott.ssa Manzonetto ritenga che le spese mensili indicate dalle signore Grigore e Musat indichino un tenore di vita modesto e privo di esborsi superflui (doc. J pag. 16);



8. come già indicato, la dott.ssa Manzonetto ha altresì verificato quale sarebbe, con un nucleo analogo a quello composto dalle ricorrenti e dal figlio adolescente, la soglia di povertà assoluta, ed esso ammonterebbe ad Euro 1.339,30.

9. tenuto conto delle nuove entrate reddituali della Signora Musati il Gestore ritiene le ricorrenti possano mettere a disposizione della procedura – oltre all’immobile intestato pro quota alal Signora Grigore – **“una somma pari ad Euro 650,00 al mese, ovvero 325,00 ciascuna”** .

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La dott.ssa Manzonetto ritiene percorribile una procedura di **liquidazione controllata patrimonio ex art. 268 e ss. CCI**, della **durata di tre anni**, avendo ritenuto completa e attendibile la documentazione raccolta.

Oltre alla quota derivante dalla liquidazione del compendio immobiliare in comproprietà con l’ex coniuge, la dott.ssa Manzonetto ha verificato come le ricorrenti, potrebbero **“destinare alla procedura di liquidazione una somma pari ad € 650,00 per la durata di anni 3 mettendo a disposizione della procedura quindi l’ulteriore importo di € 23.400,00. Il reddito percepito dalle sovraindebitate sarà monitorato nel corso della durata della liquidazione e, in caso di maggiori o anche minori entrate, verrà stabilita la quota parte delle stesse che dovrà essere inserita in procedura”** (doc. J, pag. 17).

Le autovetture, come indicato nella relazione, sono indispensabili alle ricorrenti per recarsi al lavoro e gestire le attività scolastiche e parascolastiche del figlio minore convivente. Si tratta inoltre, come evidenziato nella relazione della dott.ssa Manzonetto, di autovetture acquistate di seconda mano con una prima immatricolazione risalente ad oltre sei anni orsono (**doc. J**, pag. 16-17).

Alla luce di quanto esposto, ad interegazione di quanto in atti **ed a parziale modifica migliorativa per il ceto creditorio delle domande di cui al ricorso introduttivo**, le ricorrenti **Signore VIORICA GRIGORE E NICULINA MUSAT** come sopra rappresentate, difese e domiciliate, facendo proprie le conclusioni del Professionista incaricato

CHIEDONO



che l'Ill.mo Giudice adito, verificato che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 268 e ss. Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza e, verificata l'assenza di atti di frode ai creditori, agli negli ultimi cinque anni, verificato l'elenco creditori voglia:

DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 268 e ss. Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza

NOMINARE liquidatore la dott.ssa Monzonetto, già Gestore della crisi, nominata dall'OCC;

DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e al decreti;

FISSARE nel termine di tre anni il tempo di esecuzione della liquidazione controllata;

ESCLUDERE dalla liquidazione del patrimonio il reddito indispensabile per il sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, nei termini indicati nella relazione del Gestore;

ESCLUDERE dalla liquidazione del patrimonio le autovetture intestate alla Signora Musat in quanto indispensabili per recarsi al lavoro e per gestire le incombenze familiari legate alle esigenze del figlio minore convivente, e **tenuto altresì conto che oltre alla liquidazione dell'immobile** le ricorrenti si impegnano a versare una somma pari, allo stato, **ad Euro 650,00 (eruo 625,00 ciascuna) a favore dei creditori per la durata di tre anni;**

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante.

Si dimettono i documenti citati in narrativa.

X) contratto assunzione e buste paga;

J) relazione modificativa dott.ssa Manzonetto.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante.

Trieste, 31 gennaio 2023

